

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 81

presentata dai Consiglieri regionali
GIAGONI - CANU - ENNAS - MANCA Ignazio - MELE

il 3 dicembre 2019

Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 2019, n. 2
(Disposizioni in materia di disturbo da gioco d'azzardo)

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Con la presente proposta di legge si intende salvaguardare l'esistente, ossia far sì che le nuove disposizioni sulle distanze minime non si applichino agli esercizi per il gioco lecito, già esistenti all'entrata in vigore della legge, ma solo alle nuove aperture.

Da un lato si ritiene doveroso tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e prevenire il disturbo da gioco d'azzardo, con l'individuazione di un "distanziometro", ma tuttavia si rende necessario anche conciliare il contrasto del gioco d'azzardo patologico con i diritti dei lavoratori del settore del gioco lecito, al fine di scongiurare un clima di precarietà ed incertezza sul futuro del loro lavoro e delle loro attività.

Si rappresenta inoltre che la norma regionale prevede al comma 1 dell'articolo 14 che "Il sindaco per esigenze di tutela della salute pubblica e della circolazione stradale, come pure ai fini del contrasto del fenomeno del gioco d'azzardo patologico, disciplina e dispone eventuali riduzioni degli orari di apertura delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano state installate apparecchiature per il gioco."

Con la presente proposta di legge si intende rispettare quanto stabilito con l'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 7 settembre 2017, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che consente agli enti locali di vietare l'esercizio dei giochi leciti in fasce orarie stabilite, per un massimo di inibizione pari a sei ore giornaliere. L'intesa riveste la valenza di una norma di indirizzo per l'azione degli enti locali costituendo, al contempo, un parametro di legittimità dei provvedimenti da essi adottati.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 2 del 2019 (Autorizzazione all'esercizio)

1. All'articolo 12 della legge regionale 11 gennaio 2019, n. 2 (Disposizioni in materia di disturbo da gioco d'azzardo) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'alinea del comma 3 le parole "Sono inoltre equiparati alla nuova installazione:" sono sostituite dalle seguenti: " Non si considerano nuova installazione";
- b) il comma 7 è così sostituito:
"7. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano agli esercizi con autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando l'obbligo dell'adeguamento degli apparecchi di intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto, n.773 del 1931 alla normativa nazionale vigente.".

Art. 2

Integrazioni all'articolo 14 della legge regionale n. 2 del 2019 (Disciplina degli orari)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 2 del 2019 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Le riduzioni degli orari di apertura delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco devono comunque rispettare quanto previsto dall'intesa sottoscritta ai sensi dell'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).".

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna

(BURAS).